



Decreto Dirigenziale n. 111 del 22/05/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E SMI, ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA DITTA D'ELIA GIUSEPPE, CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN TUFINO ALLA VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 88, CON ATTIVITA' DI LAVORAZIONI IN FERRO ED ALLUMINIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni così recita: “Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni”;
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della ditta **D'Elia Giuseppe, con sede legale ed operativa in Tufino alla via Nazionale delle Puglie, 88**, con attività di lavorazioni in ferro ed alluminio, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 per attività in deroga di cui all'art.272, co.2 ed elencata nella parte II dell'All. IV come **“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”**;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con n. 524599 del 18/06/2008, ai sensi del D.lgs.152/06, reiterata in data 04/03/2009 con prot. n. 186298, integrata con nota prot. 373411 del 28/04/2010, è stata prodotta relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi iniziata il 01/03/2010 e terminata 19/06/2012, i cui verbali si richiamano:
 - a.1. l'ARPAC ha dichiarato che l'impianto di abbattimento adottato è idoneo al contenimento delle emissioni ma è necessario prevedere il convogliamento delle stesse all'esterno;
 - a.2. la Provincia ha richiesto integrazioni tecniche;
 - a.3. la Regione ha richiesto certificazione urbanistica del sito e titoli edilizi dell'immobile ove viene svolta l'attività ed assegnato alla Ditta un termine di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni;
 - a.4. la Ditta con nota prot. 373411 del 28/04/2010 e successivamente con prot. n. 286593 del 13/04/2012, ha prodotto le integrazioni richieste dalla Provincia e dall'ARPAC nonchè certificato di agibilità del Comune datato 31/03/2009 con destinazione d'uso di laboratorio per arti e mestieri, da cui risulta il rilascio per l'immobile della Concessione Edilizia in sanatoria n. 12/6 del 08/04/2000 ai sensi della L.47/85;
 - a.5. l'A.S.L., con nota prot. 1147/UOPC del 18/06/2012, ha richiesto documentazione integrativa;
 - a.6. la Regione ha assegnato alla Società un termine di 20 giorni per trasmettere le integrazioni chiedendo agli Enti di esprimersi entro i successivi 20 giorni dall'acquisizione delle integrazioni;

CONSIDERATO

- a. che la Ditta con nota acquisita agli atti prot. n. 21538 del 10/01/2013 ha prodotto relazione tecnica integrativa;
- b. che l'A.S.L., con nota prot. 899/UOPC del 19/04/2013, ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;
- c. che è trascorso il tempo concesso all'ARPAC, alla Provincia ed al Comune per esprimere i propri pareri, pertanto, ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90 si considerano acquisiti gli assensi;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza, lo stabilimento sito **in Napoli**, gestito dalla ditta **D'Elia Giuseppe**, esercente attività di lavorazioni in ferro ed alluminio;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m.i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** lo stabilimento gestito dalla ditta **D'Elia Giuseppe, con sede legale ed operativa in Tufino alla via Nazionale delle Puglie, 88**, alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di lavorazioni in ferro ed alluminio, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attività in deroga di cui all'art.272, co.2 ed elencata nella parte II dell'All. IV come **“Saldatura di oggetti e superfici metalliche”**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZION E mg/mc	PORTAT A m³/h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
E1	Saldatura	Polveri totali Rame Zinco	2,1 < 0,2 0,32	1400	3,0 0,22 0,45	Filtri a maglia di acciaio e a tasche rigide

- 2.**obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con **cadenza annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;

- 2.5. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, **sostituendo i filtri non appena risultino saturi**;
- 2.6. il camino di emissione deve superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
- 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei nuovi camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.9. la messa a regime dei nuovi camini dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. i rifiuti prodotti dovranno essere stoccati in recipienti idonei in un'area dedicata dello stabilimento provvista di bacino di contenimento per i rifiuti liquidi;
- 2.11. rispettare quanto previsto dall'art. 269, comma 8, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
- 2.11.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.11.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;
3. **precisare** che:
- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs.n. 152/06 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla ditta **D'Elia Giuseppe, con sede legale ed operativa in Tufino alla via Nazionale delle Puglie, 88**;
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di **Tufino**, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3/Sud e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi